

ma che la Commissione ha dichiarato di non accettare.

Martini Ferdinando. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Martini Ferdinando. Vorrei fare ancora una raccomandazione relativamente al giorno festivo.

Per le elezioni politiche, il giorno festivo è stato stabilito esplicitamente affinché tutti avessero modo di votare.

Ora io non capisco perchè lo stesso criterio non debba seguirsi nelle elezioni amministrative.

Non vorrei che, sotto il pretesto di fare una legge liberale, ne facessimo una reativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). Io vorrei osservare all'onorevole Canzi che lo stabilire il giorno per le elezioni del mandamento, come voleva l'onorevole Vacchelli, è un volere che la legge regoli una quantità di minuti particolari che non hanno ragione di essere dalla legge regolati; e si noti che appunto la materia, di cui trattiamo, non è regolata dalla legge attuale in vigore.

Nella legge nuova noi discipliniamo già molte cose di più, ma il voler determinare ogni cosa fino all'ultimo minuto particolare è cosa inaccettabile, perchè si finirebbe per fare una legge la quale, in alcune parti d'Italia, non sarebbe più applicabile. Nei punti secondari è molto più ragionevole lasciare che imperino le consuetudini locali.

L'onorevole Cuccia vorrebbe che il prefetto, anzichè col presidente della Corte d'appello, si mettesse d'accordo col presidente del tribunale. Lo pregherei di osservare che il primo presidente della Corte d'appello ha, a sua disposizione, una quantità molto maggiore di magistrati, quindi a lui riesce possibile provvedere a tutte le sezioni elettorali, mentre il presidente del tribunale non ha, alla sua dipendenza, un numero sufficiente di magistrati.

Cuccia. È per fissare il giorno delle elezioni.

Giolitti. (*Della Commissione*). Precisamente questo; chi ha da fissare il giorno delle elezioni bisogna che sappia di quali magistrati può disporre e questo lo può sapere chi li ha alla sua dipendenza e non colui che non ha facoltà di dare ai medesimi degli ordini.

Presidente. L'onorevole Quattrocchi propone quest'emendamento:

“ Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte di appello o col presidente del tribunale civile, nelle provincie ove non risiede una

Corte di appello, udito il parere della Giunta comunale, fissa il giorno, ecc., ecc. „

Poichè la Commissione ed il ministro non accettano quest'emendamento, domando all'onorevole Quattrocchi se lo mantenga.

Quattrocchi. Lo mantengo.

Presidente. L'onorevole Quattrocchi mantenendo il suo emendamento, lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvato*).

Presidente. L'onorevole Cambray-Digny vorrebbe riprendere l'emendamento dell'onorevole Paternostro; ma io gli faccio notare che c'è una disposizione del regolamento per effetto della quale, quando un emendamento è stato abbandonato, non può essere ripreso da alcuno.

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma se siamo in votazione? Su che cosa intende parlare?

Cambray-Digny. Sull'ordine della votazione. L'onorevole presidente ha detto che io non potevo riprendere l'emendamento dell'onorevole Paternostro. Ma io mi permetto di osservare che la formola del mio emendamento mi pare non sia identica a quella proposta dall'onorevole Paternostro nel suo. Perciò credo che l'onorevole presidente lo possa considerare come un altro emendamento e domandare se sia appoggiato.

Presidente. Scusi; l'onorevole Paternostro proponeva che si dicesse “ fissa un giorno festivo per le elezioni; „ Ella invece propone che si dica: “ si fissi per le elezioni un giorno festivo. „

Mi pare che questa sia una burletta. (*ilarità vivissima*.)

Pongo a partito l'articolo 17 di cui fu già dato lettura. Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Leggo l'articolo 18 nella nuova formola proposta dalla Commissione:

“ Tanto gli uffici provvisori quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati di grado non inferiore a quello del pretore, o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i tribunali.

“ In caso di necessità, riconosciuta dal primo presidente della Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice pretore o il conciliatore.

“ Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione, ai termini dell'articolo precedente e non più tardi di